

OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE ATTIVITA’ TEATRO/MUSICALI, DELLA GESTIONE DEL PUNTO DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA PER IL PELLEGRINI IN TRANSITO LUNGO LA VIA FRANCIGENA E DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA

Il giorno \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, l’ente Comune di \_\_\_\_\_ (di seguito solo Comune), con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, qui rappresentato dal Responsabile del Settore \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’ente (come da decreto del sindaco di nomina numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_),

e

l’Associazione senza scopo di lucro denominata \_\_\_\_\_ (di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentate \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione;

RICHIAMATI:

- D.Lgs. 03/07/2017, n. 117;
- Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. pubblicato nella GU 2 agosto 2017, n. 179, S.O.;
- il Codice Civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati; detto principio è sancito dal comma 4 dell’articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell’articolo 3 del TUEL;
- quest’ultima norma dispone che *“i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il D.Lgs 117/2017, “Codice del terzo settore” riconosce il valore sociale del terzo settore: *“E’ riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.”*
- il codice definisce gli enti del terzo Settore come enti *“costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l’organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

PREMESSO inoltre che:

- l’articolo 56 del D.Lgs n. 117/2017 prevede che le amministrazioni pubbliche, possano stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato che *“dimostrino adeguata attitudine da valutarsi in riferimento alla*

*struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari”;*

- le condizioni richieste dal Codice del Terzo Settore per poter sottoscrivere la convenzione sono:

1. L'associazione deve risultare iscritta da almeno sei mesi nel registro unico del Terzo settore, a decorrere dall'operatività di tale registro; l'articolo 101, al comma 3, specifica che il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale, nelle more dell'istituzione del registro stesso, “si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.
2. Il possesso di requisiti di moralità professionale;
3. “Adeguatezza” dell'associazione;

- l'ente deve garantire la copertura assicurativa dei volontari.

DATO ATTO che:

- la convenzione deve tendere alla realizzazione di finalità sociali ed al perseguimento di obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio;
- dalla convenzione l'associazione non deve ottenere alcun profitto, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute;
- dalla convenzione non deve derivare alcun profitto per i volontari, salvo il rimborso delle spese;

PREMESSO che:

l'Associazione non lucrativa dovrà avere, quali prioritari scopi culturali e sociali:

- contribuire all'ampliamento dell'offerta culturale rivolta alla popolazione, mediante rappresentazioni teatrali e artistiche di elevato livello, che possono fungere altresì da momenti di aggregazione sociale per la comunità, nonché richiamare pubblico proveniente da zone limitrofe;
- trasmettere e sviluppare attraverso le attività teatrali e della Scuola Comunale di Musica, le qualità artistiche e musicali degli allievi stessi, di fungere da attività aggregante e socializzante, con particolare riguardo alle attività rivolte ai giovani, nell'ottica del raggiungimento di sempre più elevati livelli di benessere sociale;
- promozione delle attività culturali, oltre alla capacità di accogliere i pellegrini della Via Francigena;
- favorire la valorizzazione del Teatro Servadio, tramite la realizzazione di tre stagioni teatrali comprensive di almeno dodici spettacoli teatro/musicali e di attività musicali e di formazione connesse con la Scuola Comunale di Musica.

CONSIDERATO che l'immobile, ubicato in Via Pinelli, 30 i cui dati identificativi sono: foglio n. 33 particella 556 subalterni 8 e particella graffata 557, è una struttura di proprietà del Comune di Abbadia San Salvatore, così composto:

Piano terra:

- spazio palcoscenico e platea con capienza massima 44 posti
- centrale termica
- due locali WC

Piano primo:

- ingresso
- galleria con capienza massima 7 posti
- n. 2 locali deposito

così come meglio risulta dalla planimetria allegata.

In suddetto immobile si intendono svolgere attività finalizzate:  
- alla *gestione delle attività teatro/musicali* da realizzarsi all'interno dell'immobile (almeno quattro spettacoli teatrali annuali per un totale complessivo di 12 spettacoli);

- alla *gestione del punto di accoglienza e informazione turistica* per i pellegrini in transito lungo la Via Francigena;

- alla *gestione della Scuola Comunale di Musica*;

CONSIDERATO che le aule ubicate all'interno della Scuola secondaria di primo grado sono state concesse dall'Istituto omnicomprensivo Avogadro – Da Vinci con nota prot. 11989 del 06/09/2023 condizioni previste dal Regolamento scolastico e di seguito esplicitate;

RILEVATO che l'individuazione di un'associazione di volontariato nel nostro territorio, in grado di collaborare con l'ente per la gestione del servizio di cui all'art. 4, avverrà mediante procedura comparativa;

DATO ATTO che lo schema della presente è stato approvato con atto n. del \_\_\_\_\_

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Art. 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione dei servizi connessi alle attività teatro/musicali, della gestione del punto di accoglienza e informazione turistica per i pellegrini in transito lungo la Via Francigena e della Scuola Comunale di Musica.

### **Art. 3 - Finalità**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per:

- contribuire all'ampliamento dell'offerta culturale rivolta alla popolazione, mediante rappresentazioni teatrali e artistiche di elevato livello, che possono fungere altresì da momenti di aggregazione sociale per la comunità, nonché richiamare pubblico proveniente da zone limitrofe;
- trasmettere e sviluppare attraverso le attività teatrali e della Scuola Comunale di Musica, le qualità artistiche e musicali degli allievi stessi, di fungere da attività aggregante e socializzante, con particolare riguardo alle attività rivolte ai giovani, nell'ottica del raggiungimento di sempre più elevati livelli di benessere sociale;
- promozione delle attività culturali, oltre alla capacità di accogliere i pellegrini della Via Francigena;
- favorire la valorizzazione del Teatro Servadio, tramite la realizzazione di tre stagioni teatrali comprensive di almeno dodici spettacoli teatrali e attività musicali e di formazione connesse con la Scuola Comunale di Musica.

### **Art. 4 – Servizio**

I servizi affidati all'Associazione sono organizzati e svolti come segue:

- a) gestione delle attività teatro/musicali da realizzarsi all'interno dell'immobile posto in Via Pinelli, 30 da ora in poi chiamato "Teatro" (almeno quattro spettacoli teatrali annuali per un totale complessivo di 12 spettacoli) così come risultanti dall'offerta comparativa;
- b) gestione del punto di accoglienza e *informazione turistica* per i pellegrini in transito lungo la Via Francigena posto all'interno del Teatro.
- c) gestione della Scuola Comunale di *Musica* per la quale il Comune di Abbadia S. Salvatore, per lo svolgimento dei corsi, mette a disposizione anche n. 3 aule e relativi servizi igienici ubicate all'interno della Scuola secondaria di primo grado sita in Via Mentana 16 (vedi planimetria allegata), disponibili dal lunedì alla domenica dalle ore 14.00 alle ore 22.00.

### **Art. 5 – Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui sono affidati i servizi, per tre anni con decorrenza dalla stipula della presente convenzione.

Il Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

### **Art. 6 - Canone e rimborsi**

Per l'utilizzo del Teatro l'organizzazione di volontariato e/o l'associazione di promozione sociale, individuata con tale procedura, corrisponderà al Comune, un canone forfettario di Euro 900,00 per tutta la durata dell'affidamento, da corrisponderci in due rate da € 150 cadauna entro il 1° e 2° semestre di ogni anno. Tale somma potrà essere detratta direttamente dal Settore Amministrativo Finanziario al momento del pagamento del contributo concesso dall'amministrazione comunale.

Per i servizi connessi alle attività teatro/musicali, della gestione del punto di accoglienza e informazione turistica per i pellegrini in transito lungo la Via Francigena e della Scuola Comunale di Musica, l'Amministrazione eroga, all'associazione, un rimborso annuale di € 6.000 per un totale complessivo del triennio di € 18.000.

Tale rimborso sarà erogato con cadenza semestrale, previa relazione analitica dell'attività svolta indicante le spese documentate.

Dovranno inoltre essere trasmessi i report relativi alla rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction) per la qualità delle attività teatro-musicali e di didattica della Scuola Comunale di Musica di cui all' art. 7 (oneri ed obblighi a carico del gestore)

Le utenze (luce, acqua...) e le manutenzioni ordinarie dell'immobile in Via Pinelli, 30 saranno direttamente a carico dell'Associazione/organizzazione di volontariato.

Il gestore della struttura è tenuto inoltre a compiere tutte le attività e gli adempimenti relativi alla sicurezza e all'agibilità dell'immobile elencati all'art. 7 bis della convenzione.

Per le tre aule ubicate all'interno del Centro Culturale Polivalente - Via Mentana, 16 il Comune di Abbadia San Salvatore si fa carico di provvedere al pagamento delle spese di esercizio per le utenze (luce, acqua...) e delle spese di manutenzione.

### **Art.7 - Oneri ed obblighi a carico dell'associazione**

Tutti gli obblighi inerenti e conseguenti alla presente convenzione, previsti dalla vigente normativa, sono a carico dell'associazione, che dovrà in particolare provvedere a:

a) Per la gestione delle attività teatro/musicali:

1. direzione artistica del programma proposto;
2. elaborazione e gestione del calendario degli spettacoli;
3. assistenza di personale tecnico durante gli spettacoli;
4. gestione del servizio di biglietteria e del servizio di sala;
5. pratiche SIAE (richiesta di permesso di rappresentazione e compilazione del borderò) con pagamento dei relativi oneri;
6. promozione del calendario degli eventi;
7. predisporre delle "customer satisfaction" che dovranno essere compilate dagli utenti, dalle quali si potrà rilevare il grado di soddisfazione e gradimento,

b) Per la gestione della Scuola Comunale di Musica:

1. predisporre il progetto didattico pedagogico da comunicare all'Amministrazione;
2. controllare il corretto e puntuale svolgimento dei corsi;
3. vigilare sulle presenze degli allievi e dei docenti tramite appositi registri;
4. vigilare che il personale impiegato per lo svolgimento dei corsi musicali sia di comprovata moralità e di professionalità adeguata agli scopi della scuola;
5. assicurare che il personale incaricato per l'espletamento dei servizi previsti dalla presente concessione mantenga il segreto d'ufficio su notizie, fatti e/o circostanze di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento del servizio;
6. esercitare i propri compiti nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante. Valutare, inoltre, periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificare l'efficacia in rapporto agli strumenti in dotazione ed agli obiettivi programmati;
7. curare i rapporti con gli utenti iscritti ai corsi e con le famiglie dei ragazzi minorenni;
8. promozione dei saggi di fine anno e delle attività musicali;
9. progettazione grafica e stampa degli attestati di partecipazione e dei corsi musicali, garantendo la diffusione capillare del materiale pubblicitario, al fine di raccogliere le iscrizioni ai corsi di musica e attestati di partecipazione ai corsi;
10. predisporre delle "customer satisfaction" che dovranno essere compilate dagli utenti, dalle quali si

potrà rilevare il grado di soddisfazione e gradimento,

11. mettere a conoscenza l'Istituto Avogadro - Da Vinci degli orari di utilizzo della struttura, del nominativo del personale delle pulizie ed il nominativo del responsabile (come da nulla osta rilasciato dall'Istituto Omnicomprensivo);
12. garantire la pulizia dei locali utilizzati al termine di ogni sua attività giornaliera e tenere un registro delle pulizie giornaliere (come da nulla osta rilasciato dall'Istituto Omnicomprensivo sulla base delle richieste della A.S.L. locale).

L'associazione dovrà inoltre:

1. garantire il pieno e regolare funzionamento della struttura, secondo quanto disposto dalle leggi e disposizioni regolamentari relativi all'esercizio di tali strutture;
2. dotarsi degli strumenti organizzativi idonei a garantire la completa gestione del programma artistico concordato con l'Amministrazione Comunale;
3. assumere a proprio carico ogni responsabilità presente e futura, verso i propri dipendenti/collaboratori/associati; egli si renderà altresì garante per il personale che svolgerà il servizio in oggetto, il quale rimarrà a suo completo carico sotto ogni aspetto e non costituirà alcun rapporto di dipendenza/collaborazione con il Comune;
4. munirsi di eventuali titoli abilitativi, previste dalla legge, necessari per l'espletamento delle attività svolte all'interno della struttura;
5. assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti alla gestione;
6. sollevare il Comune di Abbadia San Salvatore da qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi durante la gestione dell'attività oggetto del contratto;
7. indicare il nominativo del referente che mantenga costanti contatti con il Comune di Abbadia San Salvatore.
8. L'associazione si dovrà munire di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT), e per eventuali danni ai beni in uso avente le seguenti caratteristiche minime:

Massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per danni a cose o persone.

8.1 Condizioni particolari:

- terzi gli utenti "anche fra loro", i loro familiari e qualsiasi altra persona, escluso il proprio personale;
- responsabilità civile del proprio personale;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- danni a cose di terzi da incendio di cose dell'assicurato;
- utilizzo di lavoratori interinali (se utilizzati);
- danni cagionati ai beni concessi in uso, con beneficiario il comune di Abbadia San Salvatore.

8.2 Per ogni altra responsabilità riferita alla custodia dei locali, si fa riferimento al Codice Civile.

Resta esclusa l'assicurazione dell'immobile per i rischi dell'incendio e assimilabili la cui copertura rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

Saranno a totale carico dell'associazione le spese relative alle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento ed assimilabili del Teatro.

#### **Art. 7 bis - Ulteriori adempimenti a carico dell'associazione**

In riferimento a quanto emerso in fase di esame, da parte della Commissione Comunale Associata di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, della pratica volta ad ottenere l'agibilità del Teatro oggetto dell'affidamento e delle prescrizioni impartite dalla Direzione Regionale Toscana dei Vigili del Fuoco all'atto di concessione della deroga alla normativa antincendio, il gestore della struttura è tenuto a compiere le seguenti attività ed adempimenti:

- Presa d'atto del Documento di Valutazione del rischio di fulminazione o ex modello "A" (scariche atmosferiche) (risultando di fatto datore di lavoro il soggetto gestore), conservato in atti;
- Redazione e tenuta del registro dei controlli ed ispezioni periodiche degli impianti (752.60.8 CEI 64-8/7) da eseguire a cura di personale tecnico qualificato;
- Impegno ad attuare nei confronti dei fruitori un sistema di sensibilizzazione ed informazione "dedicato"

del teatro e degli ambienti interessati dal procedimento di deroga attraverso comunicazione, all'inizio di ogni spettacolo, della deroga rispetto alla norma di prevenzione incendi concessa per la struttura e delle caratteristiche e difformità dell'immobile rispetto alla suddetta normativa nonché delle misure compensative attuate;

- Presa d'atto ed incondizionata accettazione di quanto indicato nel "Piano di emergenza in caso di incendio", e nello specifico, tra l'altro, attuare tutte le misure atte a garantire che il deflusso sulla pubblica via avvenga in modo sicuro come previsto al punto 5 del suddetto piano e ad attuare le misure previste per l'evacuazione delle persone con ridotta o impedita capacità motoria come previsto al punto 6;
- Presa d'atto ed accettazione nella fase di gestione ed utilizzazione dell'immobile di quanto indicato nella ordinanza n. 30 del 22/03/2017 emessa dal Sindaco del Comune di Abbadia San Salvatore, ed in particolare provvedere ogni qualvolta sia programmata una manifestazione di pubblico spettacolo a comunicare la necessità di interdire al traffico veicolare il tratto di sede stradale di via Ugo Bassi in cui attestano le uscite di sicurezza dell'immobile, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
- Presa d'atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sull'impatto acustico del locale redatta da tecnico abilitato, qualora nell'immobile vengano effettuate attività o spettacoli con apparecchiature acustiche aventi emissioni sonore superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento Comunale di Classificazione Acustica (approvato con deliberazione di C.C. n.24/2007), conservata in atti.

#### **Art. 8 - Manutenzione Ordinaria e Straordinaria**

L'associazione dovrà mantenere il Teatro e le aule nelle migliori condizioni di sicurezza, igiene, decoro, fruibilità e conservazione e restituire alla fine della concessione in perfetto ordine e nelle medesime condizioni in cui sono state ricevuti, salvo il normale deterioramento dovuto al corretto uso; dovrà altresì provvedere all'idoneo ripristino degli eventuali danni arrecati da parte degli utenti durante le giornate di utilizzo.

L'associazione dovrà garantire la regolare, corretta ed adeguata pulizia dei locali del Teatro, delle aule e dei servizi igienici ubicati a servizio delle aule.

L'associazione dovrà sostenere le spese relative a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari per il mantenimento della idoneità del Teatro e delle aule.

Rimane invece a carico dell'Amministrazione Comunale la manutenzione straordinaria, così come meglio specificato al successivo articolo 9 (Oneri a carico dell'amministrazione comunale).

#### **Art. 9 - Divieti per l'associazione**

All'associazione è fatto divieto di:

- destinare i beni ad uso diverso da quello cui sono destinati;
- cedere o sub concedere in tutto o in parte la gestione, pena l'immediata decadenza dall'affidamento;
- eseguire qualunque tipo di lavoro non espressamente autorizzato dall'Amministrazione;

L'associazione è consapevole che il Teatro ha una agibilità di 51 posti. E' pertanto fatto obbligo al gestore garantire, mediante la costante vigilanza del responsabile di sala, che nella struttura non accedano persone in numero maggiore della prescritta agibilità: eventuali sanzioni causa l'inosservanza di tale prescrizione saranno poste integralmente a carico del gestore che risulta unico responsabile del corretto adempimento di tale obbligo. L'associazione dovrà altresì rispettare le vigenti regolamentazioni in materia di inquinamento acustico ed in caso di ottenimento di deroga dai competenti uffici comunali, accertare il rispetto dei limiti massimi previsti dall'autorizzazione comunale.

#### **Art. 10 - Modifiche e migliorie**

Nessuna modifica o trasformazione del Teatro e delle aule è consentita all'associazione senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

L'associazione potrà provvedere, a proprie spese, a dotare la struttura di attrezzature ed arredi ulteriori rispetto a quelli già in dotazione, potrà effettuare interventi di valorizzazione ed investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica per una maggiore funzionalità della struttura.

#### **Art. 11 - Via Francigena – Punto di accoglienza e informazione turistica**

L'associazione si obbliga, a pena di risoluzione del presente affidamento, a garantire l'operatività del punto di accoglienza e informazione turistica realizzato per i pellegrini in transito lungo la Via Francigena, all'interno della struttura del Teatro stesso. A tal fine l'associazione si impegna:

- a non rimuovere la targa informativa collocata presso l'ingresso del Teatro;
- a garantire accoglienza ed informazione ai pellegrini che lo richiedano;
- a fornire un recapito telefonico utilizzabile dai pellegrini negli orari di chiusura della struttura.

#### **Art. 12 - Materiale didattico**

Il Comune di Abbadia San Salvatore mette a disposizione dell'associazione per le attività di formazione della Scuola Comunale di Musica il materiale didattico, tecnico e di arredo riportato dettagliatamente nell'inventario allegato A) alla presente, alla scadenza della convenzione le attrezzature e i materiali torneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Le spese per l'accordatura dei pianoforti sono a carico dell'associazione.

#### **Art. 13 - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale**

Sono a carico dell'Amministrazione comunale gli oneri relativi a:

- interventi di straordinaria manutenzione e non dovuti a colpa dell'associazione; la manutenzione ordinaria dei beni, apparecchiature o attrezzature di pertinenza esclusiva dell'attività teatrale sono interamente a carico dell'associazione stesso secondo quanto disposto al precedente art. 8 (Manutenzione ordinaria e straordinaria).

Sono a carico dell'Ente la decisione e l'esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione.

Costituiscono interventi di "manutenzione straordinaria" le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici;

- eventuale adeguamento a nuove disposizioni in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature, sollevando l'associazione da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da mancato adeguamento;
- copertura assicurativa dell'immobile per i rischi dell'incendio e assimilabili.

#### **Art. 14 - Utilizzo del Teatro da parte dell'Amministrazione Comunale**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto ad utilizzare il Teatro per lo svolgimento di attività istituzionali o per manifestazioni (esclusi concerti e rappresentazioni teatrali) culturali dalla stessa organizzate o patrocinate dal Comune per complessive dodici giornate, compatibilmente con l'organizzazione della stagione teatro/musicale.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente all'associazione modalità e tempi di svolgimento delle iniziative e manifestazioni che intende promuovere o patrocinare nelle cinque giornate riservate, garantendo comunque un congruo preavviso.

L'Amministrazione per esigenze straordinarie ha la facoltà di richiedere l'utilizzo del Teatro e delle aule con preavviso di 10 giorni.

#### **Art. 15 – Verifiche, controlli sullo svolgimento del servizio, penali e risoluzione del contratto**

Il Comune di Abbadia San Salvatore si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'associazione stessa, di tutte le disposizioni contenute nella presente convenzione, senza che ciò comporti eliminazione o diminuzione di responsabilità per il gestore stesso.

Qualora dal controllo effettuato, il servizio dovesse risultare non conforme a quanto stabilito nella presente convenzione l'Amministrazione comunale contesterà l'inadempienza riscontrata, con l'invito a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione.

Se, in esito al procedimento di cui sopra, venga confermato l'inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, il Comune irrognerà una penale che potrà variare da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro, per ciascun inadempimento.

La penale verrà determinata in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine arrecato all'Amministrazione Comunale, oltre del valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla irrogazione della penale, il Comune provvederà al recupero delle suddette somme dal contributo annuo.

In tutti i casi di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

In particolare il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi di:

- a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal concessionario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato;
- c) impiego di personale, per numero e qualità, inferiore a quanto previsto nel progetto tecnico e quindi non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio richiesto.

Al concessionario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

#### **Art. 16 – Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio, di cui all'articolo 4, reso dall'Associazione. A tale fine l'associazione dovrà rendere, con cadenza semestrale, un resoconto della propria attività.

#### **Art. 17 – Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'Associazione ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile che copre i danni causati a terzi dai propri associati e volontari. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da

\_\_\_\_\_

– Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune, che provvederà al rimborso del premio. Tale spesa rientra tra le spese documentate ammesse a rimborso di cui all'art. 6 della presente convenzione.

#### **Art. 18 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

#### **Art. 19 - Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile) e buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario Comunale.

#### **Art. 20 - Informativa sulla privacy e responsabile del trattamento**

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del RGPD – UE – 2016/679, tutti i dati comunicati dai contraenti, o di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione della convenzione, saranno raccolti e trattati su supporti cartacei o informatici nel pieno ed integrale rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Il loro utilizzo è unicamente finalizzato all'adempimento della presente convenzione, con tassativa esclusione di ogni diverso utilizzo.
2. L'associazione con la sottoscrizione della presente convenzione, sulla base dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE – 2016/679), viene nominata "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in esecuzione della presente convenzione.
3. L'associazione nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

4. Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, l'amministrazione comunale raccomanda in particolare l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.
5. L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.

#### **Art. 21 - Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### **Art. 22 - Spese contrattuali**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico \_\_\_\_\_.  
Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

#### **Art.23 – Firma digitale**

I componenti, come sopra costituiti, dichiarano di essere in possesso di firma digitale e di procedere alla sottoscrizione del presente contratto mediante apposizione della suddetta firma in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Per tutto quanto da essa non previsto, valgono le norme del Codice Civile.

Si approva e si sottoscrive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. n° 1326 del Codice Civile.

Comune di Abbadia San Salvatore

Il Presidente dell'Associazione

Il Responsabile del Settore Amministrativo-finanziario